COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 05/06/2023

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2021. Dopo rituale reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di istruttoria, commissione di intermediazione creditizia e commissioni dell'intermediario incaricato, così per una somma complessiva di € 2.278,14 calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis,* oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, a € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali per la presentazione del ricorso, alle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, alla commissione di estinzione anticipata pari ad € 120,40.
L'intermediario resistente chiede in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata il riconoscimento al ricorrente delle spese relative alla commissione di istruttoria per l'importo di € 91,31, calcolate col criterio della curva degli interessi in quanto spese *up front*, nonché della somma di € 658,11 relativa alle commissioni dell'intermediario del credito, anch'esse di natura *up front* e perciò da riconoscersi secondo il criterio della curva degli interessi, ma che il ricorrente deve richiedere all'intermediario che ha incamerato tale commissione.

DIRITTO

In via preliminare l'intermediario contesta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito, sostenendo che si tratta di somme che sono state corrisposte all'agente che ha curato l'intermediazione.
Si osserva che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimità passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria) «per quanto attiene alle […] "commissioni di intermediazione" e [alle] "commissioni di distribuzione" che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento.
Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2021, in corrispondenza della rata n. 63 e la relativa quietanza è riversata in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.
Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella

sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.
La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».
Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.
Nello schema contrattuale in esame, depositato in atti, il TAN incorpora anche le "commissioni finanziarie di gestione" di cui alla lett. C) delle condizioni economiche; il contratto specifica altresì che una quota del TAN costituisce il tasso nominale degli interessi corrispettivi, mentre un'altra quota è imputabile alle predette commissioni. Entrambi i costi (interessi e commissioni) non vengono trattenuti anticipatamente dal finanziatore, ma versati dal mutuatario rata per rata. Va rilevato che il criterio c.d. finanziario, ossia schemi tariffari che incorporano nel tasso nominale annuo la gran parte degli oneri connessi al finanziamento, secondo gli "Orientamenti di vigilanza" del 2018 sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, «rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile». Tuttavia, nel caso di specie – conformemente a quanto condiviso dai Collegi territoriali in casi analoghi – tale criterio non può ritenersi un valido sostituto del *pro rata temporis*, in particolare perché il contratto esclude il rimborso di detta commissione e poiché il piano di ammortamento non risulta né sottoscritto né depositato (quindi a conoscenza) del ricorrente.
Esclusa l'applicabilità del metodo contrattuale di restituzione delle commissioni di intermediazione creditizia, sulla configurazione contrattuale degli oneri e delle commissioni richieste dal ricorrente si osserva quanto segue: le commissioni finanziarie di gestione (lett. C delle condizioni economiche) hanno natura *recurring*, in quanto relative ad attività

continuative; le commissioni dell'intermediario del credito (lett. E) sono qualificabili come *up front*, essendo destinate a remunerare le attività rese, sino alla conclusione del prestito, dal soggetto intervenuto a tale titolo; le spese di istruttoria (lett. F) sono da ritenere *recurring*, in ragione del riferimento a oneri a carattere continuativo, come quelli per la gestione della rete di vendita. Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati in base alla natura di ciascuna voce di costo.

rate complessive	108	rate scadute	63	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	4,15%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	18,85%						
Commisioni di istruttoria lett. F				400,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	166,67 €		166,67 €
Commissione Intermediazione Creditizia lett. E				2.883,06 €	Up front	*Curva degli interessi*	543,46 €		543,46 €
Commissioni Intermediario incaricato Lett. C				2.184,47 €	Recurring	*Pro rata temporis*	910,20 €	424,00 €	486,20 €
Totale									1.196,33 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 1.196,33, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione della somma di € 120,40 addebitata al ricorrente a titolo di penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-*sexies* TUB poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-*sexies*, comma 3, TUB; l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento.

Non può altresì essere accolta la domanda di rimborso delle quote eventualmente trattenute in eccedenza dall'intermediario, in quanto formulata in modo del tutto generica e non supportata da alcun elemento probatorio a supporto (quali le buste paga con evidenza dell'addebito).

Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non è caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.196,33, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI